Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/954 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2018

che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria

[notificata con il numero C(2018) 4374]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 168 del 5.7.2018, pag. 7)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1499 della Commissione dell'8 ottobre 2018	L 253	76	9.10.2018

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/954 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2018

che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria

[notificata con il numero C(2018) 4374]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

La presente decisione stabilisce alcune misure di salvaguardia per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti nell'Unione.

Essa si applica ai piccoli ruminanti e allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di tali animali, nonché ad alcuni prodotti di tali animali.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «piccoli ruminanti»: qualsiasi animale delle specie ovina o caprina;

b) «sottoprodotti di origine animale»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

c) «prodotti derivati»: i prodotti derivati di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Si applicano inoltre le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

Articolo 3

La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi:

a) piccoli ruminanti;

b) sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.

([1]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

▼M1

Articolo 3 bis

1. La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti nelle zone elencate nell'allegato:

a) piccoli ruminanti;

b) sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.

2. In deroga al divieto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare i movimenti dei piccoli ruminanti verso una destinazione situata nelle zone elencate nell'allegato, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla peste dei piccoli ruminanti e che tali animali soddisfino le seguenti condizioni:

a) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno della spedizione e non presentavano sintomi clinici della peste dei piccoli ruminanti;

b) i piccoli ruminanti sono spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente e situato nelle zone elencate nell'allegato ai fini della macellazione immediata;

c) i piccoli ruminanti sono stati sottoposti a un test diagnostico per l'individuazione di anticorpi contro la peste dei piccoli ruminanti, con esito negativo, non oltre 7 giorni prima della data della spedizione;

d) nell'azienda di origine è stata condotta, non oltre 14 giorni prima della data della spedizione, un'indagine sierologica su un campione di piccoli ruminanti sufficiente a rilevare almeno una sieroprevalenza del 5 %, con un livello di confidenza del 95 %, con esito negativo.

▼B

Articolo 4

1. La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti al di fuori delle zone elencate nell'allegato, qualora tali prodotti siano ottenuti da piccoli ruminanti provenienti dalle zone elencate nell'allegato:

a) carni fresche;

b) carni macinate e preparazioni di carni ottenute dalle carni di cui alla lettera a);

c) prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di cui alla lettera a), diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ([1]);

([1]) Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

▼B

d) latte crudo e prodotti lattiero-caseari, diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento in contenitori ermetici con un valore F0 pari o superiore a 3,00, come descritto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e) prodotti contenenti i prodotti di cui alle lettere da a) a d);

f) sottoprodotti di origine animale.

2. In deroga al divieto stabilito al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione sotto controllo ufficiale di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in prodotti derivati o allo smaltimento in un impianto da essa riconosciuto a tal fine nel territorio della Bulgaria, in conformità alle norme stabilite all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 5

La decisione di esecuzione (UE) 2018/911 è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 28 dicembre 2018.

Articolo 7

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

▼**M1**

ALLEGATO

Le seguenti province della Bulgaria:

— la provincia di Yambol,

— la provincia di Burgas,

— la provincia di Haskovo.